



## **CAMERA DI CONCILIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA**

### **REGOLAMENTO DI PROCEDURA**

(approvato con deliberazione del Consiglio dell'Ordine 27.5.2026)

#### **ARTICOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Ai sensi del D. Lgs. 4.3.2010 n. 28, così come modificato dal D. Lgs. 10.10.2022 n. 149 e dal D. Lgs. 27.12.2024 n. 216, nonché dell'art. 22 del D.M. 24.10.2023 n. 150, il presente Regolamento di Procedura (*in seguito Regolamento*) è applicabile alla mediazione avanti la Camera di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Brescia per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti vogliono risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge ovvero su invito del giudice o su iniziativa di taluna o di tutte le parti.
2. Per i procedimenti disciplinati da disposizioni di legge speciali, il Regolamento si applica in quanto compatibile.
3. Le parti - nei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 28/2010, e quando la mediazione è demandata dal giudice - devono partecipare fino al termine della procedura con l'assistenza di un avvocato iscritto all'Albo.
4. Le parti possono manifestare la volontà di svolgere la mediazione con modalità telematica come previsto dal presente regolamento all'art. 14, nel rispetto dell'art. 8-bis del D. Lgs. 28/2010. Possono altresì svolgere uno o più incontri con modalità audiovisive da remoto anche quando la mediazione non è svolta in modalità telematica, nel rispetto dell'art. 8-ter del D. Lgs. 28/2010.

#### **ARTICOLO 2 – ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO**

1. Ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 28/2010, il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito della domanda presso la Segreteria della Camera di Conciliazione sita nel luogo territorialmente competente per la controversia (cioè sita nello stesso luogo del giudice che sarebbe competente per l'azione giudiziaria). In caso di più domande relative alla stessa controversia la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data e all'ora del deposito. La competenza territoriale dell'organismo è derogabile su accordo di tutte le parti.
2. La domanda è in forma libera e può essere predisposta utilizzando l'apposito modulo (reperibile sul sito [www.ordineavvocatibrescia.it](http://www.ordineavvocatibrescia.it)) e deve essere depositata presso la segreteria della Camera di Conciliazione nel modo idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione.
3. La domanda di mediazione, sottoscritta con firma autografa o digitale della parte e del difensore ove previsto o presente, deve contenere:
  - i dati identificativi delle parti e loro residenza, sede o domicilio ove effettuare le comunicazioni;
  - l'oggetto della domanda e la descrizione sommaria dei fatti e delle questioni

controverse;

- l'indicazione del valore della controversia determinato a norma degli articoli da 10 a 15 del codice di procedura civile; quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore;
- i dati identificativi dell'avvocato che assisterà la parte nel procedimento, ove previsto o presente;
- l'indirizzo di posta elettronica al quale inviare il link del collegamento per il caso di mediazione svolta in modalità telematica o con collegamento da remoto;
- i dati identificativi di chi eventualmente parteciperà al procedimento in sostituzione della parte e la rappresenterà munito dei poteri sostanziali e formali necessari.

4. Alla domanda vanno allegati:

- copia del documento d'identità delle parti;
- la visura camerale per le società commerciali o lo statuto per le associazioni;
- nel caso di mediazione delegata dal giudice, la copia della relativa ordinanza;
- la copia dell'eventuale clausola di mediazione;
- delega in favore dell'avvocato che assisterà la parte nel procedimento;
- il consenso per la tutela dei dati personali (modulo privacy);
- la ricevuta di pagamento delle spese vive, delle spese di avvio e delle spese di mediazione relative al primo incontro di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 28 D.M. 150/2023;
- per la parte che ne abbia diritto ai sensi del capo II-bis del D. Lgs. 28/2010, la copia del provvedimento di ammissione preventiva al patrocinio a spese dello stato.

In mancanza di deposito della documentazione indicata la domanda non verrà registrata fino ad integrazione di tutta la documentazione e la procedura resterà sospesa.

5. Le parti possono depositare domanda di mediazione congiunta ed anche nei confronti di più soggetti e possono indicare concordemente un mediatore tra quelli inseriti nell'elenco della Camera di Conciliazione.

6. La parte invitata che aderisce al procedimento di mediazione deve indicare, nell'adesione sottoscritta con firma autografa o digitale della parte e del difensore, ove previsto o presente:

- i propri dati identificativi e residenza, sede o domicilio ove effettuare le comunicazioni;
- i dati identificativi dell'avvocato che assisterà la parte nel procedimento;
- l'indirizzo di posta elettronica al quale inviare il link del collegamento per il caso di mediazione svolta in modalità telematica o con collegamento da remoto;
- i dati identificativi di chi eventualmente parteciperà al procedimento in sostituzione della parte e la rappresenterà munito dei poteri sostanziali e formali necessari.

Con l'adesione vanno depositate:

- copia del documento d'identità delle parti;
- la visura camerale per le società commerciali o lo statuto per le associazioni;
- delega in favore dell'avvocato che assisterà la parte nel procedimento ove previsto o presente;
- il consenso per la tutela dei dati personali (modulo privacy);
- la ricevuta di pagamento delle spese vive, delle spese di avvio e delle spese di mediazione relative al primo incontro di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 28 D.M. 150/2023;
- per la parte che ne abbia diritto ai sensi del capo II-bis del D. Lgs. 28/2010, la copia del provvedimento di ammissione preventiva al patrocinio a spese dello stato.

In difetto di deposito della documentazione richiesta l'adesione non potrà

perfezionarsi ed essere registrata.

7. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del Regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata al D.M. 150/2023, e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti della Camera di Conciliazione.

### **ARTICOLO 3 – IL RESPONSABILE DELL'ORGANISMO E LA SEGRETERIA**

1. La Segreteria, unitamente al Responsabile dell'Organismo (*in seguito Responsabile*), amministrano il servizio di mediazione.

2. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica o di mediazione.

3. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. 28/2010, chiunque presta la propria opera o il proprio servizio presso la Camera di Conciliazione o partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

4. La Segreteria, sotto la direzione del Responsabile, tiene un registro informatico dei procedimenti con le annotazioni relative ai dati identificativi delle parti, al numero d'ordine progressivo dei procedimenti, all'oggetto della mediazione, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito, all'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2 del D. Lgs. 28/2010, all'eventuale rifiuto a tale proposta, il verbale di conciliazione, il verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo, l'accordo di conciliazione o il verbale dal quale risulta la conciliazione, tutti completi di data.

5. La Segreteria, dopo aver verificato la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal Regolamento e l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese vive, delle spese di avvio e delle spese di mediazione relative al primo incontro, determinate nella tabella allegata al D.M. 150/2023 sulla base di quanto previsto dall'art. 28 commi 4 e 5 del D.M. 150/2023, annota la domanda nel registro degli affari di mediazione.

6. Il Responsabile dell'Organismo:

a) fissa la data del primo incontro da tenersi non prima di 20 giorni e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda di mediazione, salva diversa concorde indicazione delle parti;

b) fissa il luogo di svolgimento della mediazione, derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del Responsabile;

c) laddove le parti non indichino concordemente un mediatore tra quelli inseriti nell'elenco tenuto dalla Camera di Conciliazione o quando la Camera di Conciliazione ritiene di disattendere la concorde indicazione delle parti, designa il mediatore tra quelli iscritti nell'elenco. Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori si procederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, a identificare la necessaria competenza professionale che appare maggiormente idonea e, in tale ambito, il grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo). Ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del Responsabile dell'organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione. Se la controversia presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà applicare il criterio della turnazione tra mediatori di pari grado di competenza.

È facoltà della Camera di Conciliazione nominare più di un mediatore (cd. mediatori ausiliari) nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, senza oneri ulteriori per le parti.

7. La Segreteria comunica alle parti, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, la domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede, la data e l'orario del primo incontro, le modalità di svolgimento della procedura e ogni altra informazione utile. Invita inoltre la parte chiamata a comunicare la propria adesione come previsto all'art. 2 del presente regolamento.

8. La parte chiamata alla mediazione potrà prendere visione dei documenti depositati dall'istante solo dopo aver aderito al procedimento.

9. Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione o, per giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia.

10. Le parti hanno la possibilità di manifestare la volontà di svolgere la mediazione in modalità telematica. Ciascuna delle parti ha la possibilità, anche quando la mediazione non è svolta in modalità telematica, di svolgere uno o più incontri da remoto, con applicazione delle regole fissate per la mediazione telematica all'art. 10 del Regolamento.

11. La Segreteria comunica alle parti le agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del D. Lgs. 28/2010.

12. La Segreteria avverte le parti che in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al primo incontro del procedimento di mediazione, troverà applicazione l'art. 12-bis del D. Lgs. 28/2010, e il giudice potrà desumere argomenti di prova nell'eventuale giudizio, ai sensi dell'art. 116, c. 2, c.p.c.

13. In caso di mancata adesione della parte chiamata al primo incontro, all'istante verrà rilasciato il verbale negativo.

14. Nel rispetto dell'art. 47 comma 6 del D.M. 150/2023 e a richiesta delle parti che ne sostengono eventuali costi, la Segreteria garantisce l'accesso agli atti del procedimento e ai documenti depositati dalle parti anche nelle sessioni comuni. Il diritto di accesso agli atti riferito ai documenti depositati da ciascuna parte nelle sessioni separate è riservato alla sola parte depositante. Ciascuna parte può chiedere - mediante istanza contenente l'indicazione della motivazione per la quale si fa richiesta - l'accesso agli atti sia mediante esame visivo dei documenti sia mediante il rilascio di copia dei documenti, anche su supporto informatico. In questo caso, il rilascio di copia può essere subordinato al pagamento di un costo di riproduzione/scansione.

15. Su richiesta e con costi a carico della parte richiedente, la Segreteria rilascia copia dei verbali, del documento contenente l'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2 del D. Lgs. 28/2010, dell'eventuale rifiuto a tale proposta, del verbale di conciliazione, del verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo o del verbale dal quale risulta la conciliazione.

#### **ARTICOLO 4 – IL MEDIATORE**

1. Il mediatore, al momento dell'accettazione dell'incarico da confermarsi non oltre due giorni dalla sua designazione e, comunque, prima dell'inizio del procedimento di mediazione, è tenuto a rendere una dichiarazione di indipendenza, di imparzialità e di insussistenza di motivi di incompatibilità, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera a) del D.Lgs 28/2010 e art. 22, comma 1, lettera l) del D.M. 150/2023 secondo la seguente formula: «Il sottoscritto mediatore Avv. [Nome e Cognome mediatore], designato nel procedimento [numero procedimento], dichiara

di accettare la nomina e dichiara, sotto la propria responsabilità, di svolgere la presente procedura di mediazione in assoluta indipendenza ed imparzialità rispetto alle parti; garantisce altresì la sua neutralità ed assenza di qualsiasi interesse attuale o passato rispetto alla controversia assegnatagli. Si obbliga ad informare il responsabile di eventuali motivi di pregiudizio per l'imparzialità del procedimento. Inoltre, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni non veritiere (art. 76 D.P.R. n. 445/2000) dichiara la propria regolarità con gli obblighi contributivi e con gli adempimenti previdenziali e assistenziali previsti per legge, anche nei confronti di eventuali dipendenti». Il mediatore deve comunicare alla Segreteria eventuali situazioni di incompatibilità, previste dal Codice Etico e dal Codice Deontologico Forense, che dovessero sorgere successivamente all'accettazione dell'incarico o circostanze idonee a incidere sulla sua indipendenza e/o imparzialità, ovvero la sopravvenuta perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco. Il Responsabile provvederà quindi alla sostituzione del mediatore secondo i criteri di cui al Regolamento, fatta salva la diversa volontà delle parti. Ove il mediatore da sostituire sia anche Responsabile dell'Organismo, provvederà alla designazione del sostituto il segretario del consiglio direttivo.

2. Il mediatore, durante il primo incontro, espone alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione della controversia, essendo privo del potere di deciderla, nonché di svolgere attività di consulenza sull'oggetto della stessa o sui contenuti dell'accordo. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

3. Il mediatore - nei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 28/2010, e quando la mediazione è demandata dal giudice - tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione.

4. I mediatori iscritti nell'elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto del Codice Etico approvato dalla Camera di Conciliazione.

5. Le parti possono richiedere alla Camera di Conciliazione, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza il Responsabile designa un altro mediatore secondo i criteri previsti dal Regolamento; parimenti verrà designato un altro mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico mediante dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dalla Camera di Conciliazione, ovvero in caso di sopravvenuta impossibilità del mediatore a svolgere l'incarico. Ove il mediatore da sostituire sia anche Responsabile dell'Organismo, provvederà alla designazione del sostituto il segretario del consiglio direttivo.

6. Non può svolgere la funzione di mediatore chi ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti e quando ricorre una delle ipotesi di cui all'art. 815, primo comma, numeri da 2 a 6, c.p.c.

## **ARTICOLO 5 – INCONTRO DI MEDIAZIONE**

1. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede della Camera di Conciliazione o, quando necessario, in altro luogo con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del Responsabile.

2. La Camera di Conciliazione, nell'organizzazione degli incontri, riserva allo svolgimento del primo incontro una disponibilità temporale non inferiore a due ore. In caso di particolare complessità delle questioni controverse, in caso di rilevante numero delle parti e in caso di concreta possibilità del buon esito della procedura di mediazione, tale disponibilità potrà essere estesa ulteriormente nella stessa giornata, mettendo a disposizione le stanze presso la

sede dell'organismo o le stanze virtuali.

3. L'incontro di mediazione si svolge senza formalità di procedura; il mediatore sente le parti congiuntamente e, qualora lo ritenga opportuno, separatamente.
4. Al termine di ciascun incontro il mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all'incontro o della mancata partecipazione.
5. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

#### **ARTICOLO 6 - L'ESPERTO**

1. Il mediatore può avvalersi, in casi di particolare complessità e, in mancanza di nomina di mediatore ausiliario, di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali ai sensi dell'art 8 comma 7 D. Lgs. 28/2010. Al momento della nomina dell'esperto le parti possono convenire la producibilità o meno della relazione in giudizio.
2. Il compenso dell'esperto deve essere concordato in forma scritta con le parti prima dell'accettazione dell'incarico ed eventuali integrazioni del compenso che si rendessero eventualmente necessarie dovranno parimenti essere previamente concordate tra l'esperto e le parti. Ove necessario, in via residuale, in mancanza di diverso accordo tra le parti e l'esperto, il compenso verrà determinato in via analogica sulla base delle tariffe regolate dagli artt. 49-57 del D.P.R. 115/2002 e dal D.M. 182/2002.
3. Il compenso dovrà comunque essere corrisposto dalle parti a ciò obbligate in solido entro la chiusura del procedimento di mediazione.
4. Il consulente tecnico che partecipa al procedimento è tenuto al rispetto dell'obbligo di riservatezza riguardo alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D. Lgs. 28/2010.

#### **ARTICOLO 7 - PROPOSTA DI CONCILIAZIONE**

1. Il mediatore è tenuto a formulare una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento qualora disponga degli elementi necessari e acquisiti nel corso del procedimento. Prima della formulazione della proposta il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 del D. Lgs. 28/2010.
2. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto e la stessa, salvo diverso loro accordo, non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
3. Le parti, entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, dovranno far pervenire allo stesso, per iscritto, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta entro tale termine, la proposta si considera rifiutata.

#### **ARTICOLO 8 – ESITO DEL PROCEDIMENTO**

1. Ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 28/2010, quando è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore redige processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo raggiunto.
2. Il verbale conclusivo della mediazione al quale è allegato l'eventuale accordo deve essere sottoscritto dalle parti, dai rispettivi avvocati nonché dallo stesso mediatore che certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e ne cura, senza indugio, il deposito presso la Segreteria della Camera di Conciliazione e di esso è rilasciata copia alle parti che ne fanno richiesta. L'accordo di conciliazione deve contenere l'indicazione del relativo valore.
3. Il verbale in formato analogico e l'eventuale accordo a esso allegato, sono redatti in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il

deposito presso la Camera di Conciliazione.

4. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 cc, per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

5. L'accordo raggiunto può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

6. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.

7. È fatto obbligo alla Camera di Conciliazione di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.

8. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale.

9. In caso di mancata adesione e/o partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione, il mediatore non può formulare la proposta e darà atto a verbale della mancata adesione e/o partecipazione.

10. Nel caso di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice, il mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata, comunque non potrà formulare la proposta e il verbale darà atto della mancata adesione.

11. Nel caso in cui la Camera di Conciliazione venga sospesa o cancellata dal registro tenuto dal Ministero ai sensi dell'art. 40 del D.M. 150/2023 la segreteria ne dà immediata comunicazione ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso e le procedure di mediazione in corso potranno proseguire presso altro organismo del medesimo circondario scelto dalle parti ai sensi dell'art. 41 del D.M. 150/2023.

12. Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 28/2010 l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, anche con le modalità di cui all'articolo 8-bis dello stesso D. Lgs.28/2010, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Con l'omologazione l'accordo costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

## **ARTICOLO 9 - INDENNITÀ E SPESE**

1. Ai sensi degli artt. 28 e 34 del D.M. 150/2023, ciascuna parte è tenuta a versare alla Camera di Conciliazione, al momento del deposito della domanda e dell'adesione, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione relative al primo incontro oltre alle spese vive documentate.

2. Quando il primo incontro si conclude senza accordo di conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi, non sono dovute ulteriori spese di mediazione.

3. Quando il primo incontro si conclude con l'accordo di conciliazione sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all'art. 30, comma 1, del D.M. 150/2023, con la maggiorazione ivi prevista.

4. Quando la procedura di mediazione si conclude con l'accordo di conciliazione negli incontri successivi al primo, sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all'art. 30, comma 3, del D.M. 150/2023, con la maggiorazione ivi prevista.

5. Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute alla Camera di Conciliazione le ulteriori spese di mediazione

calcolate in conformità all'art. 30, comma 3, del D.M. 150/2023, senza alcuna maggiorazione. Le spese ulteriori di mediazione sono dovute anche nell'eventualità di abbandono o rinuncia al procedimento.

6. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5 comma 1, D. Lgs. 28/2010 o è demandata dal giudice ai sensi dell'art. 5-quater D. Lgs. 28/2010, le indennità di mediazione sono ridotte di un quinto.

7. Nella domanda di mediazione deve essere indicato il valore della controversia. Quando tale indicazione non è possibile, la domanda deve indicare le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore. Quando nella domanda o nell'atto di adesione non viene indicato il valore o vi è divergenza tra le parti sulla sua determinazione, il valore della lite è determinato dal Responsabile con atto comunicato alle parti.

8. Il valore della lite può nuovamente essere determinato dal Responsabile, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.

9. Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 29 del D.M. 150/2023. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 4, il Responsabile dell'organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti (art. 29, comma 5, D.M. 150/2023).

10. Alle controversie che le parti qualificano di valore indeterminato o indeterminabile è applicabile per le ulteriori spese di mediazione lo scaglione da € 50.001,00 a € 150.000,00.

#### **ARTICOLO 10 – REGISTRO AMMISSIONI GRATUITO PATROCINIO E INDENNITÀ PER NON ABBIENTI**

1. La Camera di Conciliazione tiene un registro, anche su solo supporto informatico, sul quale annota i procedimenti ammessi al gratuito patrocinio. Il registro contiene il riferimento al numero del procedimento, il nominativo del mediatore, l'esito della mediazione, l'importo dell'indennità riscossa e/o che sarebbe spettata per l'attività svolta.

2. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5 comma 1, del D.Lgs 28/2010, o quando è demandata dal giudice, ai sensi art. 5-quater del D. Lgs. 28/2010, le indennità previste dall'art. 17, commi 3 e 4, D. Lgs. 28/2010, non sono dovute dalla parte che sia stata ammessa in via anticipata al patrocinio a spese dello stato ai sensi dell'art. 15-septies, comma 2, del D.Lgs 28/2010, salva revoca successiva come disposto dall'art. 15-novies del D. lgs 28/2010.

#### **ARTICOLO 11 - DURATA DEL PROCEDIMENTO**

1. Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile, dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.

2. Quando il giudice procede ai sensi dell'art. 5, comma 2, o dell'art. 5-quater, comma 1 del D. Lgs. 28/2010, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi.

3. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione. Nel caso di cui al comma 2 decorre dalla data di deposito dell'ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti previsti dall'art. 5, comma 2, o dall'art. 5-quater, comma 1 del D. Lgs. 28/2010.

4. La proroga ai sensi dei commi 1 e 2 deve risultare da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso. Nei casi di cui al comma 2, le parti comunicano al giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell'accordo scritto o del verbale da cui esso risulta.

5. In entrambi i casi il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale.

#### **ARTICOLO 12 – RISERVATEZZA**

1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato.
2. Il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese durante la mediazione.
3. Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte dichiarante o da cui le informazioni stesse provengano, il mediatore ed il personale di Segreteria presente sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti.
4. Le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o proseguito dopo la mediazione, salvo il consenso scritto della parte dichiarante o dalla quale provengano le informazioni.
5. Il contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non può essere oggetto di prova testimoniale né di giuramento decisorio.
6. Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti della Camera di Conciliazione, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.
7. Restano salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 231/07, così come modificato dall'art. 22 del D. Lgs. 28/2010.
8. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione avviene in conformità a quanto dispone l'articolo 47, comma 6, del D.M. 150/2023

#### **ARTICOLO 13 – PROCEDURA DI MEDIAZIONE IN MODALITA' TELEMATICA O CON INCONTRI A DISTANZA**

1. Le parti possono manifestare la volontà di svolgere la mediazione con modalità telematica. In tale ipotesi la procedura si svolge secondo quanto previsto dall'art.8-bis D. Lgs.28/2010.
2. Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.
3. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al Responsabile di partecipare da remoto o in presenza. Quando il mediatore è tenuto ad acquisire le firme dei partecipanti per gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo, con il consenso di tutte le parti, le firme sono apposte nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 8-ter del D. Lgs. 28/2010.
4. Se non vi è il consenso previsto dal comma precedente, le firme di tutti i partecipanti sono apposte in modalità analogica avanti al mediatore.
5. Ferme restando le previsioni del Regolamento, la Camera di Conciliazione si avvale di una piattaforma telematica per lo svolgimento telematico della procedura di mediazione idonea a garantire le funzionalità previste dall'art.8-bis D. Lgs.28/2010, la sicurezza delle comunicazioni

e la riservatezza delle stesse e dei dati.

6. La medesima piattaforma è utilizzata al fine di consentire alle parti di svolgere uno o più incontri da remoto anche quando la mediazione non è svolta in modalità telematica.

7. La Camera di Conciliazione si impegna a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dall'utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite, in maniera tale da salvaguardarne la riservatezza e tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati. Tuttavia, la Camera di Conciliazione non può essere considerata responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo delle proprie credenziali personali, qualora soggetti terzi intercettino o accedano illegalmente a dati, trasmissioni o comunicazioni private e nel caso in cui altri utenti utilizzino in modo illegittimo o improprio dati personali ed informazioni raccolti dal sito web.

8. Il servizio messo a disposizione dalla Camera di Conciliazione non richiede la configurazione di dispositivi o l'impiego di personale specializzato, è accessibile a chiunque sia dotato di un dispositivo elettronico (desktop, laptop, tablet) collegato ad Internet, nonché dotato di webcam, microfono e altoparlante. Permette agli utenti di gestire l'incontro di mediazione in videoconferenza, direttamente dalla propria sede, residenza o domicilio, senza doversi recare fisicamente presso gli uffici della Camera di Conciliazione. Consente ai soggetti della procedura di mediazione di dialogare in tempo reale a distanza. La Camera di Conciliazione non è responsabile di eventuali difficoltà di accesso e disfunzioni di natura tecnica imputabili all'inadeguatezza dei dispositivi elettronici o alle connessioni Internet delle parti, che possano rendere impossibile o difficoltoso lo svolgimento delle sessioni da remoto.

9. La Segreteria provvede all'invio ai soggetti della procedura del link e delle relative credenziali di accesso alla piattaforma telematica per il giorno e l'ora stabiliti per l'incontro di mediazione. Il link e le credenziali di accesso inviate alle parti sono personali e non devono essere ceduti a terzi al fine della tutela della sicurezza delle comunicazioni e della riservatezza dei dati. La Camera di Conciliazione non è responsabile di eventuali conseguenze dannose nel caso in cui le parti facciano un uso difforme dei dati a loro comunicati.

10. Il dialogo fra le parti, facilitato dal mediatore che gestisce in piena autonomia il dialogo tra le parti, avviene all'interno di un sistema di videoconferenza che consente l'interazione contemporanea tra tutti i soggetti della procedura o la creazione di spazi virtuali idonei a consentire al mediatore di interloquire con ciascuna delle parti separatamente.

11. Le parti non dovranno oscurare la telecamera (che dovrà essere mantenuta attiva); non potranno allontanarsi (se non per comprovate ragioni di necessità e previo avviso agli altri partecipanti collegati) e dovranno garantire che nel corso del collegamento siano presenti solo i soggetti autorizzati a presenziare. È vietata qualsiasi forma di acquisizione audio o audiovisiva degli incontri, la conservazione dei dati di qualsivoglia natura relativi allo svolgimento degli stessi, nonché la condivisione di detti dati con soggetti terzi al procedimento.

12. A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo anticipati tramite condivisione della schermata con le parti e lo invia poi alle stesse parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi in cui le parti sono assistite nella procedura di mediazione dagli avvocati, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.

13. Il documento informatico è poi restituito immediatamente al mediatore che, verificata l'apposizione, la validità e l'integrità delle firme, appone la propria firma e ne cura il deposito presso la segreteria dell'Organismo, che lo invia alle parti e ai loro avvocati, se nominati.

14. In caso di rifiuto di una o più parti a sottoscrivere il verbale conclusivo della mediazione, il mediatore chiude la procedura e ne attesta la mancata sottoscrizione.

15. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura della Camera di Conciliazione in conformità all'articolo 43 del D. Lgs. 82/2005.

#### **ARTICOLO 14 – RESPONSABILITÀ DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE**

1. Sono di esclusiva responsabilità delle parti:

- la proponibilità della domanda, con riferimento alla materia, alle ragioni della richiesta, alla qualificazione della natura della controversia e alla scelta dell'organismo di conciliazione territorialmente competente per l'eventuale azione giudiziaria;
- l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione;
- l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- la determinazione del valore della controversia;
- la forma e il contenuto dell'atto con cui la parte conferisce delega al proprio rappresentante;
- la dichiarazione, che la parte rilascia contestualmente al deposito della domanda di mediazione, di non avere avviato presso altri Organismi la medesima procedura;
- ogni altra dichiarazione che venga fornita alla Camera di Conciliazione o al mediatore del deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.

2. Considerato che la comunicazione della domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta, parte istante deve segnalare alla Segreteria l'eventuale urgenza della comunicazione a tali fini con indicazione della data di conclusione del termine da interrompere e depositare la domanda tempestivamente per consentire utilmente la comunicazione entro i termini.

3. La Camera di Conciliazione non può essere ritenuta responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni che non siano state espressamente segnalate all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente della Camera di Conciliazione. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o prescrizione, la domanda di mediazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 1 D. Lgs. n. 28/2010, oltre che dall'organismo, può essere comunicata all'altra parte anche a cura della parte istante, fermo restando l'obbligo dell'organismo di procedere alle comunicazioni, come previsto dall'art. 8, comma 1, del D. Lgs. 28/2010.

4. Tutti i termini previsti dal Regolamento devono intendersi come ordinatori.